

VERBALE DI CONFRONTO

RELATIVO AI CRITERI DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ MEDIANTE STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E ATTUALMENTE IN POSIZIONE DI DISTACCO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3 LETT. B), CCNL FC 2019 - 2021

Il giorno 11 luglio 2024 si sono incontrati, parte in presenza e parte in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come "Agenzia", e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali firmatarie del CCNL Funzioni centrali 2019 – 2021, di seguito citate come "OO.SS." per avviare il confronto sulla definizione delle misure che l'Agenzia intende adottare in ordine ai criteri per la mobilità tra le regioni mediante la stabilizzazione del personale attualmente in posizione di distacco per l'anno 2024.

Infatti, in data 27 maggio 2024 l'Agenzia ha inviato alle OO.SS. l'informativa in cui, in linea di continuità con le precedenti annualità, è stata confermata l'intenzione di procedere, anche per l'anno in corso, all'avvio di una procedura ordinaria di stabilizzazione dei dipendenti distaccati, che abbiano almeno un triennio pieno di distacco senza soluzione di continuità.

A seguito della predetta informativa le OO.SS. hanno richiesto chiarimenti e precisazioni.

A conclusione dell'ampio e costruttivo confronto, i criteri per la mobilità tra le regioni mediante la stabilizzazione del personale attualmente in posizione di distacco per l'anno 2024 sono di seguito definiti:

Punto 1 - Destinatari

1. Il personale dell'Agenzia, titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato, attualmente in posizione di distacco, a qualsiasi titolo, in uffici di regioni diverse da quella di organica appartenenza, può chiedere la stabilizzazione del distacco stesso.

Punto 2 – Criteri per la mobilità tra le regioni mediante la stabilizzazione ordinaria

- 1. La stabilizzazione nella sede di attuale servizio avviene a domanda degli interessati e sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - i distacchi devono avere, senza soluzione di continuità, una decorrenza iniziale antecedente al 1° agosto 2021;
 - i distacchi disposti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali saranno stabilizzati solo a seguito del passaggio in giudicato del relativo provvedimento.
- 2. Possono partecipare alla procedura di stabilizzazione tutti i dipendenti che, fermo restando i criteri sopra evidenziati, risultino in servizio nella sede di distacco alla data di emanazione dell'atto di avvio della procedura.
- 3. Nel caso di dipendenti che siano stati distaccati nel tempo in regioni diverse, la domanda di mobilità mediante la stabilizzazione può essere presentata esclusivamente per la sede di attuale servizio e, conseguentemente, la decorrenza deve essere conteggiata dall'inizio dell'ultimo distacco, non potendosi cumulare distacchi in regioni diverse. In tale contesto gli Uffici centrali sono considerati come struttura autonoma, al pari di una Direzione Regionale.
- 4. Non sono rilevanti gli spostamenti all'interno della medesima regione e, di conseguenza, in questo caso non muta la decorrenza iniziale che rimane quella di ingresso nella regione stessa.
- 5. Il personale distaccato presso uffici situati nella provincia di Bolzano deve essere in possesso dell'attestato di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni (*c.d. patentino di bilinguismo*).

Punto 3 – Criteri per la mobilità mediante la stabilizzazione straordinaria

- 1. Il personale distaccato in data antecedente al 1° gennaio 2019, può produrre istanza di mobilità mediante stabilizzazione, esclusivamente presso l'attuale regione di servizio, nell'ambito della procedura ordinaria di cui al precedente punto 2, ovvero chiedere di rientrare nella sede di organica appartenenza, indicando una data di rientro non oltre il 31 gennaio 2025.
- 2. In assenza di istanze da parte dei dipendenti interessati, sarà disposto d'ufficio, con decorrenza 31 gennaio 2025, il termine del distacco e dal 1º febbraio 2025 gli stessi faranno rientro nella sede di organica appartenenza.

- 3. Rientrano in questa procedura di mobilità mediante la stabilizzazione straordinaria tutti i distacchi avvenuti a domanda del dipendente.
- 4. Non rientrano nella procedura di mobilità mediante la stabilizzazione straordinaria i distacchi funzionali a garantire le preminenti esigenze funzionali e organizzative delle strutture (ad es. per far fronte a specifiche esigenze operative delle Strutture centrali o connesse a modifiche organizzative), i distacchi disposti ai sensi di speciali normative (ad. es. L. n. 104/92 e L. n. 266/99) e quelli disposti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali non passati in giudicato.

All'esito di quanto sopra, il confronto è concluso.

Roma, 11 luglio 2024

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
FIRMATO	CISL FP	FIRMATO
	FP CGIL	FIRMATO
	UIL PA	FIRMATO
	CONFSAL-UNSA	FIRMATO
	FLP	FIRMATO
	USB PI	FIRMATO
	CONFINTESA FP	FIRMATO